In scadenza il 30 settembre la Lipe del secondo trimestre 2024

La comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche, relative al **secondo trimestre** 2024, deve essere effettuata entro il 30 settembre 2024, secondo il termine previsto dall'art. 21-*bis* del DL 78/2010.
La comunicazione avviene presentando **trimestralmente** l'apposito **modello** (c.d. modello "LIPE"), anche quando le liquidazioni hanno periodicità mensile.

Il modello, costituito da un frontespizio e dal **quadro VP**, è stato da ultimo approvato con il provv. Agenzia delle Entrate n. 125654/2024, aggiornato tenendo conto del nuovo limite minimo per effettuare i versamenti periodici dell'imposta ai sensi del DLgs. 1/2024.

Sono obbligati alla presentazione del modello tutti i **soggetti passivi IVA**, ad eccezione di coloro che, per legge, non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale IVA o all'effettuazione delle liquidazioni periodiche, sempre che, nel corso dell'anno, non vengano meno le predette condizioni di esonero.

Ad esempio, sono **esonerati** dall'obbligo comunicativo:

- i soggetti che si avvalgono della dispensa dagli adempimenti di cui all'art. 36-*bis* del DPR 633/72 e nel periodo effettuano solo operazioni esenti;
- i soggetti che adottano regimi che non prevedono l'applicazione dell'IVA, come il regime forfetario (art. 1 comma 54 ss. della L. 190/2014) oppure il regime di esonero per i produttori agricoli (art. 34 comma 6 del

DPR 633/72).

Si rammenta che alcuni soggetti passivi IVA, residenti e stabiliti in Italia, possono utilizzare le bozze delle liquidazioni periodiche, rilasciate dall'Agenzia delle Entrate nell'area riservata del portale Fatture e corrispettivi (il programma di precompilazione non concerne la **generalità** dei soggetti passivi ma, essenzialmente, coloro che adottano le liquidazioni su base trimestrale; *cfr*. provv. n. 9652/2023 e n. 11806/2024).
Alcuni dubbi in merito alla presentazione della comunicazione possono sorgere laddove il soggetto passivo esonerato, nel corso del trimestre di riferimento, abbia effettuato acquisti che comportano l'assolvimento dell'IVA con il meccanismo del **reverse charge**.

Tanto vale sia nel caso di acquisti con il meccanismo del reverse charge "esterno" (es. acquisti intracomunitari di beni o acquisti domestici da soggetti passivi non stabiliti ai fini IVA in Italia) sia nel caso di acquisti con reverse charge "interno" (es. servizi relativi a edifici da soggetti passivi stabiliti in Italia).

Un'interessante conferma, in merito alla permanenza delle condizioni di esonero per i soggetti in **regime forfetario**, è stata fornita nella circ. Agenzia delle Entrate n. 32/2023 (§ 4.5).

Ivi è stato precisato che un soggetto forfetario che effettua un acquisto con il meccanismo del reverse charge (es. acquisto intracomunitario), benché sia obbligato a versare l'IVA entro il 16 del mese successivo mediante F24, non è tenuto a effettuare la liquidazione, né a presentare la dichiarazione IVA annuale e, dunque, continua ad essere esonerato dalla comunicazione LIPE.

È, invece, diverso il caso in cui l'acquisto con il meccanismo del reverse charge sia effettuato da soggetti passivi nazionali che effettuano solo **operazioni esenti** IVA *ex* art. 10

del DPR 633/72 (es. prestazioni finanziarie). Per tali soggetti, un acquisto in reverse charge determina il venir meno dell'esonero dalla presentazione della dichiarazione annuale IVA e, di conseguenza, anche il venir meno dell'esonero dalla presentazione del modello LIPE.

Se, ad esempio, il suddetto acquisto è avvenuto nel secondo trimestre, si ritiene che il soggetto passivo sia tenuto a presentare, oltre alla comunicazione relativa al periodo interessato, **anche** le **successive comunicazioni** del medesimo anno (terzo e quarto trimestre), salvo che egli risulti esonerato dall'effettuare le liquidazioni periodiche per altre cause (ad es., qualora nel trimestre non abbia eseguito operazioni, né attive né passive; si veda la C.M. n. 113/2000, § 2.1.5, seppure in relazione alle soppresse dichiarazioni IVA periodiche).

Invariate le sanzioni applicabili

Sul piano sanzionatorio, l'omessa, **incompleta** o infedele **comunicazione dei dati** delle liquidazioni periodiche, è punita in misura compresa tra 500 e 2.000 euro (art. 11 comma 2-*ter* del DLgs. 471/97).

La sanzione è ridotta alla metà se l'invio dei dati omessi, incompleti o errati avviene entro i 15 giorni successivi alla scadenza di legge, ferme le ulteriori riduzioni previste in applicazione del ravvedimento operoso *ex* art. 13 del DLgs. 472/97.

La misura della sanzione resta **immutata** anche per le violazioni commesse dal **1° settembre** 2024, non essendoci state variazioni con il DLgs. 87/2024 attuativo della L. 111/2023. Operano però da tale ultima data le nuove condizioni relative al ravvedimento operoso.

(MF/ms)